



QUADERNI, 42  
ESTRATTO

# PER BICE MORTARA GARAVELLI

*A cura di*  
CARLA MARELLO



2024 Accademia delle Scienze di Torino  
Via Accademia delle Scienze, 6  
10123 Torino, Italia

Uffici: Via Maria Vittoria, 3, 10123 Torino  
Tel.: +39-011-562.00.47  
E-mail: [info@accademiadelle scienze.it](mailto:info@accademiadelle scienze.it)

La collana dei «Quaderni» nasce nel 1995 per raccogliere la documentazione di attività accademiche pubbliche (conferenze, atti di convegni o giornate di studio).

Nel sito [www.accademiadelle scienze.it](http://www.accademiadelle scienze.it) sono disponibili ad accesso aperto i pdf e gli epub degli ultimi volumi della collana.

Le vendite vengono effettuate presso la Libreria Oolp  
Via Maria Vittoria, 36  
10123 Torino, Italia  
Tel.: +39-011-812.27.82  
E-mail: [info@libreriaoolp.it](mailto:info@libreriaoolp.it)

Redazione editoriale: Maria Filippi  
E-mail: [pubblicazioni@accademiadelle scienze.it](mailto:pubblicazioni@accademiadelle scienze.it)

Copertina: progetto grafico di Cristina Costamagna

ISSN: 1125-0402 (print)  
ISSN: 2974-797X (online)

ISBN: 978-88-99471-48-4 (print)  
ISBN: 978-88-99471-50-7 (online)

## La linguistica dei giuristi

GIOVANNI ROVERE\*

In *Le parole e la giustizia* Bice Mortara Garavelli discute tratti del linguaggio giuridico descritti nei relativi studi linguistici, ma evidenzia anche il contributo di autori giuristi ed evoca in particolare la concezione della scienza del diritto come metalinguaggio<sup>1</sup>; non solo il diritto e la lingua, anche la giurisprudenza e la linguistica risultano infatti interconnesse.

Oggetto di questo contributo sono nella prima parte annotazioni e argomentazioni metalinguistiche in testi giuridici, relative principalmente a questioni di semantica<sup>2</sup>. La seconda parte è dedicata a modalità dell'analisi semantica, poiché «evitare le questioni semantiche il giurista non può: le operazioni da lui compiute riguardano il linguaggio ed hanno come strumento il linguaggio»<sup>3</sup>.

Per il frequente intreccio di tecnicismi e marche di registro, tratto caratteristico del discorso giuridico<sup>4</sup>, si ipotizza che il ricorso a categorie linguistiche sia funzionale all'argomentazione giuridica, ma anche all'esibizione di conoscenze linguistiche. Si ipotizza inoltre che prevalga il ricorso a termini della linguistica tradizionale e a formulazioni non tecniche, rispetto a concetti e

---

\* Università di Heidelberg; giovanni.rovere@iued.uni-heidelberg.de

<sup>1</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino 2001, p. 35 n.; cfr. inoltre P. Di Lucia, *Normatività. Diritto, linguaggio, azione*, Giappichelli, Torino 2003, pp. 14 ss.

<sup>2</sup> Quanto alla distinzione tra 'metalinguistico' e 'metatestuale', per la quale si rimanda a M.-E. Conte, *Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale*, nuova edizione con l'aggiunta di due saggi, a cura di B. Mortara Garavelli, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1999, p. 16, si utilizza il termine *metalinguistico* come iperonimo; nelle attestazioni riportate il relativo quadro di riferimento è in genere facilmente riconoscibile.

<sup>3</sup> U. Scarpelli, *Semantica giuridica*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVI, 1969, pp. 978-999, p. 994. Per alcune osservazioni metalinguistiche in sentenze di Corte di Cassazione, cfr. J. Visconti, *Testi amministrativi e giuridici: quando il giudice riflette sulla lingua*, in G. Ruffino *et al.* (a cura di), *La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei*, Cesati, Milano 2016, pp. 743-750.

<sup>4</sup> Cfr. G. Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2005, *passim*, in part. pp. 243 ss.

termini mediati dalla linguistica più recente. L'ipotesi poggia sull'assunto che a tutt'oggi valgano le osservazioni di U. Scarpelli:

I tecnici del diritto, affrontano in genere le questioni semantiche, che si aprono nel loro lavoro, in prospettive piuttosto ristrette. [...]. Bastano alla bisogna, e ce n'è d'avanzo, le attitudini e disposizioni acquisite imparando e parlando il linguaggio comune<sup>5</sup>.

Il *corpus* di questo saggio è costituito da «Il Foro Italiano», rivista che copre i principali tipi di testi giuridici in cui l'attività metalinguistica è di particolare rilievo, i testi interpretativi e applicativi<sup>6</sup>. Per il loro alto grado di intertestualità essi integrano enunciati appartenenti ad altri tipi di testi, soprattutto testi normativi. Sono stati inoltre spogliati i fascicoli usciti nel 2021 di 28 riviste giuridiche, distinte per settore<sup>7</sup>.

## 1. La dimensione metalinguistica

### 1.1. Indicatori metalinguistici

Gli indicatori metalinguistici assumono la funzione di identificare deitticamente elementi linguistici come oggetto di riflessione metalinguistica e di specificare nel contempo la categoria linguistica cui appartengono. Qui di seguito sono esposti gli usi di *termine*, *locuzione*, *significante*, *sintagma*, *lemma*, *formula*, *endiadi*, nonché di indicatori grammaticali. Gli indicatori si trovano in genere nella posizione immediatamente precedente le unità linguistiche che identificano.

<sup>5</sup> U. Scarpelli, *Semantica giuridica*, cit., *ibidem*.

<sup>6</sup> Della banca dati del «Foro» sono state selezionate le annate 2008-2014, disponibili tramite JSTOR. Per economia di spazio e per la generale accessibilità della banca dati l'indicazione della fonte è limitata al tipo di testo e all'anno, dei manuali si citano autore o curatore e titolo (l'edizione è quella riprodotta nel «Foro»).

<sup>7</sup> «Contratto e impresa», «Controllo di Gestione», «Corriere Tributario», «Danno e Responsabilità», «Diritto & Pratica del Lavoro», «Diritto e Pratica Tributaria», «Diritto e Pratica Tributaria Internazionale», «Diritto Penale e Processo», ««Giornale di diritto amministrativo»», «Giurisprudenza Italiana», «Giurisprudenza costituzionale civile», «Contratti», «Il Corriere giuridico», «Il Diritto industriale», «Il Fallimento», «Il fisco», «Il Lavoro nella giurisprudenza», «Immobili & Proprietà», «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», «Le Società», «L'IVA», «Rassegna Tributaria», «Rivista di Diritto Civile», «Rivista di diritto processuale», «Rivista di Giurisprudenza tributaria», «Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», «Studium Iuris», «Urbanistica e appalti». Ringrazio molto Maurice Mayer per il suo fondamentale aiuto nello spoglio delle riviste.

### 1.1.1. Termine

Fra gli indicatori metalinguistici sono frequenti nel *corpus* selezionato, oltre ai generici *parola* ed *espressione*, i più specifici *termine* e *locuzione*. *Termine* è usato in senso linguistico riguardo a lessemi giuridici (come *ultrapetizione*) e collocazioni giuridiche (come *strumenti negoziali*), nonché in relazione a lessemi d'uso comune giuridicamente rideterminati (come *esercizio*). Di particolare frequenza è l'impiego di *termine* in riferimento a lessemi d'uso comune ma di rilevanza giuridica contestuale, cfr. (1)-(3).

- (1) Il contratto collettivo del 1997, nell'esercizio esplicito della delega contenuta nell'art. 23 cit., consentiva l'apposizione del termine «anche» nella assunzione di personale «di qualsiasi qualifica» (*Cass. civ.*, 2012).
- (2) Il termine «chiunque» adoperato nelle altre disposizioni sanzionatorie del D.Lgs. n. 22 del 1997, va inteso sempre con riferimento alla categoria di soggetti individuati come tenuti al rispetto di uno specifico obbligo o divieto (*Cass. civ.*, 2008).
- (3) La complessità processuale invocava una lettura lontana da formalistiche rigidità del termine «immediatamente» come già ritenuto da questa Corte (*Cass. pen.*, 2009).

Con *termine* vengono indicati tuttavia anche lessemi privi di valore giuridico, cfr. (4), e nomi propri, cfr. (5) in cui il nome proprio funge da predicato di designazione di un'azienda.

- (4) Nulla osta a che il termine «cosa», già di per sé ampiamente generico ed idoneo ad esprimere una pluralità di significati, comprenda anche le energie, che sono pacificamente dotate, al pari delle *res qui tangi possunt*, di fisicità e di materialità (*Cass. pen.*, 2009).
- (5) [...] onde pervenire allo scopo di esprimere una volontà alfine unitaria capace di informare tutte le singole compagini che di quel gruppo – nella specie, sinteticamente sia pur «imprecisamente» indicato con il termine «gruppo Agnelli» – facevano indiscutibilmente parte (*Cass. civ.*, 2009).

### 1.1.2. Locuzione

*Locuzione* ricorre tipicamente in riferimento a collocazioni giuridiche e non giuridiche. Frequente è il riferimento a sintagmi e frasi giuridiche o dell'uso comune la cui interpretazione o portata giuridica contestuale (o metatestuale, v. n. 2) è oggetto di discussione, cfr. (6)-(9).

(6) Il tenore della locuzione «adoperarsi concretamente» sembra autorizzarne una interpretazione – per così dire – finalistica, che permette di premiare colui che offra un contributo probatorio-processuale apprezzabile (D. Pulitanò [a cura di], *Diritto penale*).

(7) La Corte d'appello, invero, ha espressamente affermato essere necessaria la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte dell'*accipiens*, e tale significato ha inteso esprimere con la locuzione «non poteva non sapere» che evoca appunto l'esito positivo del procedimento inferenziale mediante il quale solitamente si accertano gli stati psicologici (*Cass. civ.*, 2011).

(8) Le conseguenze di tale norma sarebbero, poi, addirittura paradossali se si interpretasse la locuzione «con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1° bis» nel senso di imporre al pubblico ministero il deposito degli atti anche a fronte di una richiesta proveniente dall'indagato (G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*).

(9) La locuzione «stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi» contenuta nell'art. 1062 c.c., può essere riferita sia all'ipotesi del proprietario singolo, sia alla fattispecie in cui vi siano più proprietari in comunione fra loro («Danno e responsabilità», XXVI/3, 2021, p. 284).

Ricorrente è il riferimento a singoli lessemi dell'uso comune di rilevanza giuridica contestuale, cfr. (10) e (11), o diversamente ridefiniti a seconda del settore giuridico, cfr. (12).

(10) Se il legislatore avesse inteso attribuire la forza giustificativa del provvedimento di revoca ai soli elementi di fatto sopravvenuti, avrebbe limitato ad essi il parametro di riferimento del giudice nella decisione sulla richiesta di revoca, elidendo la locuzione «anche» dal testo della disposizione in esame (*Cass. pen.*, 2009).

(11) Nella sua attuale formulazione il precetto punisce «l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato [...]». Circa l'interpretazione della locuzione «preventiva», il Ministero del lavoro ha specificato che si considera «occultato», ai fini sanzionatori, il rapporto di lavoro non comunicato entro le ore 24 del giorno antecedente al primo accesso ispettivo («Diritto & Pratica del Lavoro», XXXVIII/31, 2021, p. 1994).

(12) Non può negarsi, all'inverso, che alcuni termini che hanno uno specifico significato tecnico-giuridico in altra branca del diritto, siano impiegati

nella legge penale attribuendo loro un significato tratto dal «linguaggio comune», fatto proprio e utilizzato dalla norma penale ai propri fini. Esempi di questa duplicità di accezioni sono per l'appunto tradizionalmente individuati nell'uso, nelle fattispecie penali, delle locuzioni di «possesso» e «detenzione», di «altruità» e «proprietà», per le quali è opinione risalente e consolidata che esse non designano l'esatto equivalente degli omonimi concetti propri del diritto civile (*Cass. pen.*, 2011).

### 1.1.3. *Significante*

*Significante*, in linguistica «sequenza di fonemi che, insieme al significato, costituisce un morfo o più in generale un segno linguistico», (*GRADIT*), è frequente nel *corpus*, per lo più come categoria astratta, talora nel senso di unità lessicale nella sua veste formale, talora con significato vago o poco perspicuo, talora, secondo un uso diffuso soprattutto nella critica letteraria, riguardo a testi, cfr. (13)-(16).

- (13) La *suitas* della norma giuridica sta poi nella sua struttura ternaria, essendo in essa individuabile un significante (l'insieme, cioè, dei frammenti lessicali di che si compone), un significato, o più possibili significati (e, cioè, il contenuto precettivo, in termini di comando – divieto – permesso, che il significante esprime) ed un giudizio di valore (*Cass. civ.*, 2011).
- (14) La prospettiva teleologica, ancorché formalmente ancorata ai principi costituzionali, procede, nella pronuncia della Corte, per enunciazione di principi che precipitano in clausole generali, in grado di «assorbire» qualsiasi significante normativo («Diritto Penale e Processo», XXVII/7, 2021, p. 961).
- (15) L'allusione, al pari di analoghe forme di comunicazione svolte per far intendere un significato diverso dal significante, assume veste illecita quale forma subdola di attribuzione all'oggetto della comunicazione di fatti illeciti o qualità disonorevoli (*Trib. ord.*, 2010).
- (16) La norma, una volta posta in essere, non resta cristallizzata in sé stessa, ma è soggetta, *ex se*, a dinamiche evolutive. Nel senso che, nel tempo, essa è suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti, in relazione ed entro il limite dei significati resi possibili dalla plurivocità del significante testuale (*Cass. civ.*, 2011).

*Significante* compare inoltre nel *corpus* giuridico esaminato come indicatore metalinguistico, con riferimento alla manifestazione concreta di una frase, di un sintagma o di una collocazione, raramente di un lessema, cfr. (17)-(19).

- (17) La suprema corte ha rilevato l'assoluta inconciliabilità tra il significato della deposizione testimoniale «ogni anno prendeva un compenso amministratore» e la percezione della corte di merito col porre a base della decisione di condanna la diversa ed anzi contraria affermazione erroneamente attribuita al teste (*Cass. pen.*, 2011).
- (18) Anche per quanto riguarda il paragone concettuale tra i segni esisterebbe una straordinaria somiglianza, poiché il marchio anteriore RNActive contiene l'aggettivo tedesco «aktiv», che potrebbe essere percepito come un sinonimo dell'aggettivo tedesco «effektiv» o come significante «in possesso di un effetto», contenuto nel marchio richiesto RNAiFect (*Tribunale di primo grado delle Comunità europee*, 2009).
- (19) Dall'analisi di questo insieme di prescrizioni si evince come, a fronte del medesimo significante («rivalsa»), diversi siano i significati da abbinare alle diverse disposizioni di legge (*L'IVA*, 21/11-12, 2021, p. 12).

#### *1.1.4. Sintagma*

*Sintagma*, per la sua veste di tecnicismo, ricorre con alta frequenza in relazione a una grande varietà di costrutti, dalla combinazione di elementi lessicali dell'uso comune di rilevanza giuridica contestuale (di volta in volta, evocata, ipotizzata, negata), a collocazioni giuridiche, oltretutto a singoli lessemi da un lato e a intere unità frasali dall'altro, cfr. (20)-(25). Per lo stesso motivo è costante il suo uso con funzione descrittiva, cfr. (26) e par. 1.2.

- (20) Parte ricorrente ha affermato che l'applicazione dell'art. 13 lett. B-k delle condizioni particolari fosse conseguenza dell'attribuzione al sintagma «colaggio e fuoriuscita» di cui alla stessa clausola, di un significato erroneo («Giurisprudenza Italiana», 173/8-9, 2021, p. 1829).
- (21) La Corte, all'epoca, escluse valore ad una manifestazione di dissenso alle emotrasfusioni da parte di un Testimone di Geova visto che, in quel caso essa era stata espressa con un cartellino contenente esclusivamente un sibillino sintagma «niente sangue» («Danno e responsabilità», XXVII/10-11, 2021, p. 646).
- (22) La seconda delle due attenuanti specifiche, previste dalla norma appena citata, presuppone la commissione di un illecito che abbia cagionato un danno di natura patrimoniale (come si desume dal sintagma avverbiale «riparato interamente») (*Cass. civ.*, 2014).
- (23) Il sintagma «azione penale» utilizzato dal legislatore sia al primo che al secondo comma dell'articolo 100 ha un unico significato (*Cass. pen.*, 2011).

- (24) Sull'inadeguatezza (scorrettezza) dell'impiego del sintagma «sospensione» da parte della Riforma Bonafede, recentemente, G. Stea, *op. cit.* («Diritto Penale e Processo», XXVII/11, 2021, p. 1471, n. 17).
- (25) Ad avviso delle Sezioni Unite, anche laddove si ritenesse, con una interpretazione chiaramente *contra legem*, che il sintagma «sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionato nei numeri precedenti», contenuto al n. 14 della suddetta disposizione, faccia riferimento anche agli atti negoziali, non sarebbe possibile attribuire alla trascrizione una portata sanante dei vizi di cui sia affetto l'atto negoziale («Studium Iuris», XXVII, 2021, p. 772).
- (26) La questione che viene in rilievo concerne l'ermeneusi del sintagma contenuto nell'articolo 186 C.d.S., comma 7, laddove è previsto che, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti «per il medesimo reato», è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (*Cass. pen.*, 2013).

*Sintagma* è usato inoltre riguardo a sigle e ad abbreviazioni, cfr. (27) e (28).

- (27) Ci si è potuti ulteriormente domandare se sia registrabile il sintagma «SAT.2» per servizi di comunicazione satellitare; e la risposta (della Corte di Giustizia, 2004) ha potuto essere affermativa in quanto, pur essendo tutti e due gli elementi che lo compongono, presi separatamente, privi di carattere distintivo, tuttavia la loro combinazione complessivamente considerata possiederebbe tale carattere (P. Auteri *et al.*, *Diritto industriale*).
- (28) Dal certificato del DAP prodotto dal Procuratore generale risulta che il sintagma «D.N.» costituiva la «chiave» della ricerca negli archivi degli istituti di pena e che la ricerca aveva dato come risultato il nominativo di «Dj.Nu.», quale persona ristretta presso la casa di reclusione di [...] (*Cass. pen.*, 2009).

*Sintagma* ricorre infine, in linea con la definizione linguistica di categoria applicata a unità lessicali non lessicalizzate, in contesti specifici in cui è discussa l'ammissibilità di un sintagma quale marchio. Il discrimine consiste nella funzione dell'espressione, descrittiva, se appartiene all'uso reale o potenziale della lingua, cfr. (29), distintiva, quando è inusuale e pertanto registrabile come marchio, cfr. (30). In tali contesti si riscontrano anche *locuzione* e *lemma*, cfr. (31) e (32). In (33) l'argomento è la tutelabilità di uno slogan dalla sua successiva altrui registrazione.

- (29) Il sintagma «Pure Digital» è rispettoso della sintassi inglese e non è inusuale per i prodotti di riferimento. Pertanto tale associazione rinforza il

significato, e quindi il carattere descrittivo delle due parole componenti (*Giurisprudenza costituzionale e civile*, 2009).

- (30) La corte aveva ammesso la registrazione come marchio comunitario del sintagma «Baby-dry» per pannolini monouso di carta o cellulosa e per pannolini di tessuto, escludendo che i detti termini presentino, insieme, un carattere descrittivo (*Trib. Napoli*, 2009).
- (31) Sulle differenze risalta il nucleo comune costituito dalla locuzione «Valentino». Questa locuzione rappresenta il connotato specifico individualizzante delle creazioni Valentino [...]: il nome «Valentino» [...] è alla base del marchio di cui è chiesta la tutela (*Cass. civ.*, 2008).
- (32) Si tratta di segno [*scil.* «Valfrutta»] la cui componente denominativa consiste in un'originale combinazione di due parole, entrambe evocative del mondo dell'agricoltura e dei frutti della terra, in cui, pur essendo presente la parola «frutta» che di per sé potrebbe sembrare meramente descrittiva, l'anteposizione del lemma «val» riesce a creare un *unicum* la cui valenza distintiva appare del tutto disgiunta dal significato delle due parole che lo compongono (*Corte d'Appello*, 2013).
- (33) Interessante, in tema, l'ordinanza n. 33613 del 1989 del Pretore di Roma nella quale si è affermata la tutela del sintagma «Cacao Meravigliao» («Contratto e impresa», XXXVI/1, 2021, p. 186, n. 83).

### 1.1.5. *Lemma*

Il termine lessicografico *lemma* indica notoriamente l'elemento lessicale d'accesso all'articolo in opere di consultazione contenente indicazioni relative al segno lemmatico. Nei testi giuridici esaminati quest'uso si riscontra in rimandi bibliografici, cfr. ad es. (34).

- (34) Maggiori dettagli in C. Califano, lemma *Anagrafe tributaria* (2014), in *Diritto on line Treccani* («Diritto e Pratica Tributaria», XCII/6, 2021, p. 2593, n. 29).

In generale *lemma* funge come indicatore metalinguistico di unità lessicali giuridiche discusse in rapporto alla loro semantica, cfr. (35) e (36), e di unità lessicali non tecniche ma di rilevanza giuridica contestuale, cfr. (37) e (38).

- (35) Il lemma «soccombenza» che compare nell'articolo 91 c.p.c. dev'essere inteso in senso ampio e quindi comprensivo della posizione di chi, con la propria infondata iniziativa giudiziaria, ha provocato la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (*Cass. civ.*, 2014).

- (36) La disposizione lascia aperte (almeno) tre possibili letture: (i) il lemma «impugnazioni» è utilizzato in modo lessicalmente improprio ed equivale a «opposizioni», talché il decreto acquista efficacia quando si esauriscono le opposizioni davanti al tribunale; (ii) il lemma «impugnazioni» è usato in modo appropriato e non intende riferirsi alle opposizioni, sì che l'efficacia è differita all'esaurimento delle impugnazioni; (iii) la soluzione *sub* (ii) è corretta ma [...] («Il Fallimento», XLII/5, 2021, p. 604).
- (37) Il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Il lemma «coinvolto» che figura nel testo normativo è sicuramente inusuale nel lessico penalistico, evocando espressioni di vago tenore colloquiale o di conio prettamente giornalistico. Si tratta, in realtà, della mera trasposizione letterale del termine che figura nel testo della Convenzione (dall'inglese *involving*) (*Cass. pen.*, 2013).
- (38) All'atto dell'estrapolazione dal novero dei parametri di transnazionalità di una sola delle ipotesi previste dall'articolo 3, si è, poi, avuta la singolare trasposizione semantica dal lemma «implicito», contenuto nella lettera c) nel sintagma, contenuto nell'articolo 4, «dato il suo contributo». Dall'atecnica ed aspecifica formula «implicazione» si è dunque passati ad una locuzione ben più consona al patrimonio lessicale penalistico (*Cass. pen.*, 2013)<sup>8</sup>.

### 1.1.6. Formula

*Formula*, in genere ricorrente in collocazioni tecniche come *assolvere con formula piena*, in chiave metalinguistica è usato in rapporto a collocazioni e sintagmi complessi, cfr. (39) e (40), nonché a porzioni testuali prive di fissità sintagmatica, cfr. (41).

- (39) Determinate formule linguistiche quali «prendersi cura», «avere a cuore», «stare in pensiero», «dedicare ogni impegno per» esprimono il senso profondo di tale coinvolgimento, il cui naturale esito si concretizza nella «relazione» («La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», XXXVII/3, 2021, p. 739).
- (40) A quest'ultimo riguardo, l'estrema genericità della formula adoperata dal Tribunale («documenti depositati da parte convenuta» non è sufficiente a dare certezza che, tra tali documenti, fosse compreso anche il «certificato dell'INPS» in questione (*Cass. civ.*, 2008).

---

<sup>8</sup> In testi giuridici invece di *non tecnico* o *non giuridico* è frequente *atecnico*, voce registrata solo dal GDLI (Suppl. 2004), ma con altra accezione («che non si fonda o è privo di tecnica, di regole, di norme»).

- (41) [...] tenuto conto della formula del tutto generica adottata dalla parte in sede di prospettazione della domanda e riportata testualmente in sentenza: «Il comune di Fiumefreddo di Sicilia, nonostante l'occupazione e la recente realizzazione di quelle opere, non aveva mai provveduto ad esperire la procedura per l'espropriazione definitiva»: prospettazione, limitata ad una descrizione del fatto storico, senza ulteriori precisazioni (*Cass. civ.*, 2010).

### 1.1.7. *Endiadi*

La figura retorica è descritta da B. Mortara Garavelli con particolare attenzione per il processo trasformativo alla base della sua formazione: «consiste nell'usare due espressioni coordinate (generalmente due nomi) al posto di un'espressione composta da due membri di cui l'uno sia subordinato all'altro»<sup>9</sup>. Allargando l'ottica alle diverse definizioni, la cui rassegna più articolata si legge in P. von Möllendorff<sup>10</sup>, emerge che due sono in generale i tratti comuni ad esse, la contiguità semantica tra le unità lessicali coordinate e la loro funzione di intensificazione espressiva. Nei testi in esame *endiadi*, anche quando è termine marcato per la sua ricercatezza, rimanda sempre a unità lessicali prive di ogni carattere enfaticizzante. In un primo gruppo di attestazioni *endiadi* è usato come indicatore metalinguistico in relazione a collocazioni e sintagmi giuridici, in genere binomici, costituiti da unità lessicali coordinate, cfr. (42) e (43). Analogamente a quanto si osserva a proposito di *diade*, cfr. (83), al coordinamento tramite congiunzione può sostituirsi la giustapposizione, cfr. (44) e (45).

- (42) In definitiva, la stessa *endiadi* «uniformità e correttezza» – che vale a qualificare la specifica modalità con la quale l'imparzialità si estrinseca nell'attività del pubblico ministero – solo in parte potrà trovare risposta nel processo (*Intervento del Procuratore Generale della Repubblica della Corte suprema di cassazione-inaugurazione anno giudiziario*, 2010).
- (43) Del che è conferma nell'uso della medesima *endiadi* «cartelli ed altri mezzi pubblicitari» – espressione onnicomprensiva per tutti gli strumenti di veicolazione del messaggio informativo inerente l'attività, sia essa industriale o commerciale o d'altro genere, che comunque richieda d'essere indicata [...] (*Cass. civ.*, 2009).
- (44) Invero, a guardar bene il *thema decidendum* si rivela tutt'altro che scontato; e l'affermazione saliente consiste nella disapplicazione

<sup>9</sup> B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Bompiani-Giunti, Milano-Firenze 2018, p. 319.

<sup>10</sup> «Hendiadyoin», in *HWRh*, vol. III, 1996, coll. 1344-1350.

dell'abusata endiadi «collusione oligopolistica/illecito concorrenziale» (*Consiglio di Stato, decisione*, 2009).

- (45) Il concetto di sicurezza urbana, introdotto dall'art. 4, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, delinea un bene complesso, che può essere scomposto nelle endiadi sicurezza-vivibilità, affidata al sindaco come autorità locale, e sicurezza-ordine pubblico, affidata al sindaco come Ufficiale di Governo («Giurisprudenza italiana», 173/8-9, 2021, p. 2419).

Nella maggior parte delle attestazioni raccolte, *endiadi* funge tuttavia, in primo luogo per la sua specificità semantica, da descrittore metalinguistico (cfr. par. 1.2.), con riferimento sia a concetti coordinati e tra loro affini, cfr. (46) e (47), sia a unità lessicali coordinate e concettualmente connesse, cfr. (48) e (49).

- (46) «Le ragioni alla base della nuova famiglia, che vanno individuate e sottoposte a continuo collaudo, sono l'affettività e la solidarietà, endiadi indissolubile, che va oltre la specialità ed eccezionalità delle situazioni» («Il Corriere giuridico», XXXVII/11, 2021, p. 1358, n. 48).
- (47) L'intervento chiarificatore, volto a definire il concreto significato di «stato di bisogno e di necessità», è stato oggetto di nuova interpretazione dottrinale, che ha portato a considerare i due termini quali endiadi («Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», XXXIV/1-2, 2021, p. 192, n. 67).
- (48) Nella fattispecie, è contestata una condotta volta a «costringere ed indurre» i soggetti passivi a tenere un certo comportamento. Il che rispecchia l'impostazione della previgente formulazione della norma, che utilizzava questa endiadi, annettendo alle due previsioni effetti del tutto equivalenti, ai fini dell'integrazione degli estremi del reato (*Cass. pen.*, 2013).
- (49) Ora, come sostenuto dalla migliore dottrina e dalla corrente giurisprudenza di legittimità la formula «nel suo interesse o a suo vantaggio» di cui all'articolo 5, d.lgs. n. 231/2001, non esprime una endiadi, ma due concetti giuridicamente autonomi (*Trib. Milano*, 2008).

Infine, *endiadi* ricorre di frequente in usi devianti da quelli esaminati sopra, in cui o è solo rilevante il carattere composto della collocazione cui il termine rimanda, cfr. (50), o esiste soltanto un rapporto di contiguità semantica tra due collocazioni, sintagmi o lessemi, cfr. ad es. (51), oppure nessuna delle due condizioni è chiaramente riconoscibile, come in (52). In tutti questi casi il

termine rappresenta uno pseudotecnicismo, scelto per il prestigio attribuito al lessema colto; si colloca quindi sul versante del registro<sup>11</sup>.

- (50) Il giudice ecclesiastico, nello svolgimento e nella gestione del processo canonico, pur interpretando una funzione ministeriale, *ministerium iudicis*, non è «ministro di culto» (nel significato proprio che questa endiadi ha nell'ordinamento statale) (*Cass. civ.*, 2011).
- (51) Quanto poi all'omesso esame, da parte dei giudici di appello, della dedotta erronea interpretazione delle clausole contrattuali sulla destinazione dell'immobile che il giudice di primo grado avrebbe commesso nell'interpretare la parola «gestionale» come endiadi della parola «amministrativa», [...] (*Cass. civ.*, 2009).
- (52) Su tale endiadi [*scil.* «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»], è opportuno citare quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia in sentenza ovvero che, secondo la propria giurisprudenza costante, «l'espressione 'luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire' si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretizzato» («Il Diritto industriale», 70/5, 2021, p. 436, n. 30).

### 1.1.8. Indicatori metalinguistici grammaticali

Fra gli indicatori metalinguistici sono usuali le categorie grammaticali cui gli elementi linguistici oggetto di riflessione metalinguistica appartengono, cfr. (53) e (54). Talora tali indicazioni sono arricchite, nella forma di incisi, di specificazioni funzionali non all'argomentazione metalinguistica, bensì alla messa in rilievo della competenza metalinguistica dell'autore, cfr. (55). Il fenomeno si riscontra ovviamente anche nell'uso anaforico, cfr. (56) e par. 1.2.

- (53) La norma pone un criterio di attribuzione del seggio la cui applicazione può, in una determinata circoscrizione, risultare possibile o impossibile, come è reso evidente dall'uso della congiunzione ipotetica «qualora» (*Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia*, 2013).

---

<sup>11</sup> *Pseudotecnicismo* (v. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 16) è preferibile a *tecnicismo collaterale*, poiché segnala che un'unità lessicale pare essere un tecnicismo, ma di fatto non lo è. Per la sua formazione, *tecnicismo collaterale* invece qualifica un'unità lessicale sempre come tecnicismo. Di fatto, decisiva è ovviamente la definizione di *tecnicismo collaterale*. In riferimento al linguaggio giuridico, cfr. l'elaborata tipologia in R. Gualdo, *Il linguaggio del diritto*, in R. Gualdo, S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Carocci, Roma 2011, pp. 411-477, pp. 425 ss.

- (54) La giurisprudenza di questa Corte, traendo argomento dal dato testuale, nel quale è esplicito l'uso degli aggettivi qualificativi «continua» e «permanente» riferiti all'assistenza dell'accompagnatore, ha interpretato la disposizione normativa in esame [...] (*Cass. civ.*, 2010).
- (55) Nella frase che compone la norma, la parte invariabile aggiuntiva costituita dall'avverbio «già» (il cd. modificante), legandosi – come tutti gli avverbi circostanziali di tempo – agli altri elementi della proposizione, ne distorce il significato in rapporto alla sua posizione, e alla determinazione che esprime con riguardo al quadro temporale in cui rileva l'azione considerata (*Cass. civ.*, 2012).
- (56) Tanto premesso, ferma restando l'evidenza che l'avverbio in questione [*scil. esclusivamente*], avverbio di modo o qualità, è stato usato in entrambi i casi con funzione e finalità affermativa rafforzativa, [...] (*Cass. pen.*, 2011).

L'obiettivo della messa in rilievo di competenze terminologiche non è raggiunto, quando la categorizzazione, pur semplice, si rivela inesatta o erronea, cfr. (57)-(61), e (22).

- (57) Reati propri sono, invece, quelli descritti dagli artt. 619, 620 e 622, nonostante l'utilizzo, in quest'ultimo, del sostantivo «chiunque» (D. Pulitanò [a cura di], *Diritto penale*).
- (58) La regola posta dall'art. 4 cit., come parrebbero confermare la sua stessa rubrica e l'uso del participio «competente», sembrerebbe regola di competenza e come tale la si dovrebbe intendere soggetta alle regole ed ai principi applicabili in genere alla fattispecie «competenza» nell'ambito dell'ordinamento processuale civile (*Cass. civ.*, 2009).
- (59) Il tenore inequivocabile della disposizione recante la comminatoria della inammissibilità – e caratterizzata dalla reiterazione del verbo ausiliare «dovere» sia nella proposizione principale che nella subordinata – esige che [...] (*Cass. pen.*, 2012).
- (60) Se il legislatore comunitario «avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, non avrebbe avuto alcun bisogno di differenziare» le due ipotesi, distinte fra loro anche sul piano lessicale dall'uso della preposizione disgiuntiva «o» («Giurisprudenza Italiana», 173/5, 2021, p. 1163).
- (61) Il termine sostenibilità è stato introdotto solo di recente nel vocabolario giuridico e, come tutti i termini che presentano un suffisso del verbo

in -ibile, esprime la possibilità o la necessità di quanto predicato nel verbo («Contratto e impresa», XXXVII/3, 2021, p. 721).

## 1.2. Descrittori metalinguistici

Qui di seguito sono trattati gli aggettivi più frequenti ricorrenti in sintagmi e collocazioni che tendono a rappresentare descrittori metalinguistici, con funzione qualificativa o categorizzante, riguardo a entità concettuali o linguistiche presenti nel contesto o introdotte nel discorso. La posizione dei descrittori è determinata dalla loro salienza informativa: a differenza degli indicatori metalinguistici che sono elementi lessicali focalizzanti, i descrittori metalinguistici sono elementi lessicali focalizzati. I descrittori compaiono evidentemente anche in veste di indicatori, e viceversa, ma le relative attestazioni sono, in genere, poco frequenti.

### 1.2.1. Semantico

*Semantico* esemplifica l'ambivalenza postulata nell'introduzione. Per un verso l'aggettivo ricorre assieme a *campo*, *estensione*, *indeterminatezza* e simili, in collocazioni usuali quindi in linguistica. *Valenza semantica* (62) invece rappresenta una scelta di registro rispetto al più frequente *valore semantico*. Alla dimensione del registro appartengono inoltre sintagmi ricercati come *declinazione semantica* (63) e *caratura semantica* (64). I dizionari non registrano né di *declinazione* l'accezione di 'lettura', 'specificazione', cfr. anche (65), né di *caratura* quella di 'natura', 'taglio', ricorrente in testi giuridici, specie nelle collocazioni *caratura mafiosa*, ~ *criminale*, ~ *delinquenziale*, cfr. (66).

- (62) L'esatto significato lessicale delle espressioni adoperate può non corrispondere all'intenzione comune delle parti allorché i singoli vocaboli utilizzati possiedano un preciso significato tecnico- scientifico [...]. Ne deriva che, salvo una precisa e comune volontà delle parti di rinviare all'esatta valenza semantica propria di determinate nozioni specialistiche [...] (*Cass. civ.*, 2011).
- (63) La parola inglese *hot* è ben conosciuta nel suo significato primario di 'caldo', ma anche nella sua declinazione semantica che la accosta al mondo dell'erotismo (*Corte cost.*, 2014).
- (64) Con una caratura semantica molto più vasta, il significato di *ricezione* è determinato per differenza negativa rispetto all'*acquisto* (D. Pulitanò [a cura di], *Diritto penale*).

- (65) Il dolo d'impeto, categoria in sé non normativizzata, ma di creazione teorica e per certi versi giurisprudenziale, può essere definito come la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno. Tale declinazione del dolo è stata tradizionalmente ritenuta compatibile con l'aggravante della minorata difesa e con il nesso teleologico (*Cass. pen.*, 2009).
- (66) Pur tanto riconoscendo, la sentenza di appello travisa che la caratura delinquenziale dell'imputato, cui non rapporta modalità della condotta in termini costrittivi nel caso di specie, non risulta affatto decisiva (*Cass. pen.*, 2011).

In sintagmi in cui è indeterminato o pleonastico, *semantico* risulta un elemento aggiuntivo destinato a connotare il sintagma come termine linguistico, cfr. (67).

- (67) Orbene, attesa la formulazione semantica utilizzata secondo cui vanno confermate le decisioni del giudice di prime cure, sul punto occorre tener conto di entrambe le motivazioni articolate dai giudicanti territoriali, dal cui combinato disposto si deduce [...] (*Cass. pen.*, 2010).

Talora invece è usato in antitesi a 'tecnico-giuridico', cfr. (68) in cui il contesto evidenzia tale opposizione concettuale.

- (68) I lavori di ristrutturazione di un immobile con cambio di destinazione di uso non possono mai essere qualificati [...] come «manutenzione straordinaria» e ciò indipendentemente dalla dizione semantica utilizzata negli atti autorizzatori o concessori (*Cass. civ.*, 2008).

### 1.2.2. Linguistico

Anche *linguistico* compare tipicamente con funzioni connotative in sintagmi in cui è pleonastico, cfr. (69)-(72). Il carattere pleonastico è invece solo apparente, quando *linguistico* significa 'letterale' (nell'accezione giuridica esposta al par. 2.5.), in particolare riguardo alla distinzione tra la forma della disposizione e la norma dedotta dalla disposizione per via interpretativa, cfr. (73)-(75).

- (69) Le parole *report* e *reporting* sono due termini che ricorrono molto spesso nel gergo linguistico aziendale ma non solo («Controllo di Gestione», XVIII/3, 2021, p. 5).
- (70) Sintatticamente, la disposizione – facendo precedere l'inciso «ivi comprese» alle formule impiegate nei periodi linguistici successivi – ha assegnato alle indicazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 della lett. g), una

funzione di specificazione dell'elemento essenziale in effetti descritto all'inizio (*Cass. civ.*, 2013).

- (71) Il principio di proporzionalità non può essere aggirato dalla retorica linguistica di un generico prelievo forzoso che nella sua effettività si sostanzia in una diminuzione retributiva costituzionalmente sbilanciata (*T.a.r. Abruzzo*, 2012).
- (72) I Giudici costituzionali hanno rilevato che «la versione vigente della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria, perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa» (*Trib. Genova*, 2011).
- (73) La norma desumibile dalla disposizione dell'art. 30 bis c.p.c., cioè dal testo linguistico di essa, una volta intesa in modo conforme e corrispondente alla restrizione operata, risulta individuata nei termini seguenti: [...] (*Cass. civ.*, 2010).
- (74) In relazione al giudizio di diritto, ciò che può essere fonte di responsabilità civile è quanto non coincide con lo *ius dicere*, è dunque in primo luogo il fraintendimento della portata semantica dell'enunciato linguistico («Diritto e pratica tributaria», XCII/6, 2021, p. 2866).
- (75) La L. n. 392 del 1978, art. 34, comma 2 non esclude, né sotto il profilo linguistico, né sotto il profilo dell'interpretazione sistematica, la riferibilità della norma anche alla prosecuzione dell'esercizio precedente ad opera di un nuovo titolare [...] (*Cass. civ.*, 2011).

Di incerta interpretazione sono spesso le coordinazioni di *linguistico* con un aggettivo concettualmente affine, riguardo alla loro reciproca delimitazione, cfr. (76)-(79). Talora appare verosimile che si tratti di coordinazioni con funzione essenzialmente connotativa.

- (76) Non è corretta da un punto di vista grammaticale e linguistico l'interpretazione del giudice secondo cui l'obbligo di tenuta del registro graverebbe solo su chi svolge le operazioni di recupero e smaltimento a titolo professionale (*Cass. civ.*, 2008).
- (77) Quello che definisce la *quidditas* [*recte: quidditas*] (in senso linguistico e semantico) della conoscenza tradizionale è insomma il fatto di essere un insieme di istruzioni per fare qualcosa che è stato elaborato e viene trasmesso in certi specifici modi e per un certo lasso di tempo all'interno di certe comunità («Il Diritto industriale», XXXVII/2, 2021, p. 150).

- (78) Tenuto quindi conto della consistenza della *de cuius*, del contenuto complessivo della scheda testamentaria, delle incertezze (linguistiche, sintattiche e grammaticali) emergenti nel testamento [...] (*Trib. Belluno*, 2008).
- (79) Non è corretta da un punto di vista grammaticale e linguistico l'interpretazione del giudice secondo cui l'obbligo di tenuta del registro graverebbe solo su chi svolge le operazioni di recupero e smaltimento a titolo professionale (*Cass. civ.*, 2008).

### 1.2.3. Lessicale

Le numerose attestazioni di *lessicale* si suddividono schematicamente in quattro gruppi. Nel primo, l'aggettivo ricorre in collocazioni usuali in linguistica, cfr. (80) e (81).

- (80) I termini *menomazione permanente* (art. 1, comma 1), *danni permanenti* (art. 1, comma 2), *danni irreversibili* (art. 1, comma 3) rappresentano variazioni lessicali di uno stesso concetto (*Cass. civ.*, 2010).
- (81) Il Codice della crisi, all'art. 166, 3° comma, lett. a), riproduce esattamente la stessa formula contenuta nella legge fallimentare, sia pure con qualche variante lessicale («Giurisprudenza Italiana», 173/12, 2021, p. 2660).

Marcati sul piano del registro sono sintagmi ricercati come *discrasie lessicali* (82) oppure *diade lessicale*, cfr. (83) in cui *lessicale* è evidentemente pleonastico e il sintagma svolge una funzione identificativa. Entrambi i lessemi sono di basso uso anche in testi giuridici.

- (82) La Corte di Appello con l'impugnata sentenza ha rilevato la contraddittorietà della soluzione negativa al riguardo adottata dal Tribunale, fondata sulla postuma constatazione della non decisività e non necessarietà della trascrizione delle conversazioni intercettate per come emersa dalla depositata relazione peritale alla luce delle discrasie lessicali e interpretative in essa ravvisabili (*Cass. pen.*, 2009).
- (83) Sulla diade lessicale «risarcimento/indennizzo» v., per tutti, U. Mattei, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Giappichelli, 1987 («La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», XXXVII/2, 2021, p. 275).

In un secondo gruppo, *lessicale* equivale a *letterale* in senso giuridico (cfr. par. 2.5.), in contesti in cui ricorre in relazione esplicita con altri criteri interpretativi o con concetti a essi riferiti, cfr. (84)-(86). Per *lessicalmente* nel senso di 'letteralmente', cfr. (87).

- (84) Nel caso in cui il significato normativo tratto dall'interpretazione lessicale determini risultati applicativi illogici rispetto allo stesso sistema normativo al quale appartiene ovvero venga a confliggere con interessi costituzionalmente protetti, è dovere dell'interprete ricercare il diverso possibile significato da attribuire a tale norma per ridurla ad unità sistematica od adeguarla in modo da renderla conforme al dettato costituzionale (*Cass. civ.*, 2011).
- (85) L'interpretazione costante ha superato la dizione letterale, estendendo il divieto anche ai creditori posteriori (giacché l'esegesi puramente lessicale avrebbe comportato conseguenze eversive sulla fattibilità delle procedure) («Il Fallimento», XLIII/11, 2021, p. 1428).
- (86) Si prescrive che il ricorso agli altri meccanismi di reclutamento ivi esplicitamente previsti debba avvenire «nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente». Questa espressione, sia per il significato lessicale, sia per la collocazione sistematica, è riferita, con evidenza, alle procedure di mobilità previste dalla citata disposizione di legge statale (*Corte cost.*, 2013).
- (87) La prima disposizione normativa obbliga le parti a quanto deriva dal contratto come «integrato». Lessicalmente, ciò significa che l'obbligo di eterointegrazione previsto dall'art. 1374 c.c. riguarda la «integrazione» del programma contrattuale originariamente voluto dalle parti («Immobili & proprietà», XXIX/5, 2021, p. 320).

*Lessicale* può significare 'nell'uso comune' in opposizione a 'giuridico', cfr. (88) e (89).

- (88) L'abitudine delle conversazioni tra il soggetto intercettato ed il parlamentare costituisce solo uno degli elementi da prendere in considerazione al fine di valutare la natura dell'intercettazione, «casuale» o «indiretta» (non in senso lessicale ma nel senso attribuito a tali espressioni dalla Consulta), nei confronti del parlamentare (*Trib. ord.*, 2010).
- (89) Si osservi come la nozione generale di intesa, che dal punto di vista lessicale corrisponde e si esaurisce nel suo sinonimo di accordo, si scomponga invece, tanto nel dettato legislativo comunitario quanto in quello nazionale, nelle sottocategorie degli accordi, delle decisioni (o deliberazioni) di associazioni di imprese e delle pratiche concordate (*D. Auteri et al.*, *Diritto industriale*).

Infine, *lessicale* compare in sintagmi in cui ha valore pleonastico, cfr. (90) e (91). Analogamente a quanto osservato a proposito di *semantico*, *lessicale* conferisce ai sintagmi una seppur lieve connotazione di tecnicità linguistica.

Tale tratto va ricondotto all'esigenza di aggiungere un aggettivo percepito come tendenzialmente tecnico a nomi non tecnici come *dizione*, frequente in testi giuridici, in particolare nella collocazione *dizione della norma*. L'effetto connotativo è raggiunto anche quando *lessicale* è indeterminato, cfr. (92).

- (90) La specificità delle formule ivi previste e la precisa dizione lessicale dell'art. 40 cit (domanda «dolosamente infedele») rendono palese la necessità che [...] (*T.a.r. Campania*, 2008).
- (91) Il riferimento che l'art. 44 fa all'art. 388 c.p.c., comma 1 è *quoad poenam*, determinata solo nel primo comma. Con tale formulazione lessicale, il comma 8 presuppone la natura cautelare del provvedimento in esame (*Cass. civ.*, 2008).
- (92) A parte l'incompatibilità lessicale fra l'espressione linguistica «atti fraudolenti» ed una mera condotta omissiva, c'è da sottolineare come [...] («Il fisco», XLV/37, 2021, p. 3573).

Quanto notato a proposito dell'aggettivo, si riscontra anche nelle attestazioni dell'avverbio, cfr. (93)-(96). Per (96), cfr. par. 2.6.

- (93) Il termine «verifica», utilizzato dal legislatore statale per indicare uno dei compiti affidati al consiglio di amministrazione relativamente alle attività dell'istituto, è lessicalmente sinonimo del termine «controllo» utilizzato dal legislatore regionale (*Corte cost.*, 2011).
- (94) L'ordinamento italiano ha ampliato il diritto di azione del soggetto leso dal ritardo irragionevole e non ha certo aggravato l'obbligo di diligenza: come rivelato dall'inequivoca congiunzione disgiuntiva «ovvero» contenuta nell'art. 4 cit., lessicalmente sintomatica di una scelta potestativa tra due opzioni, senza reciproco condizionamento (*Cass. civ.*, 2008)<sup>12</sup>.
- (95) Era dunque proprio la gelosia la passione scatenante (l'invidia essendo lessicalmente e contenutisticamente, per altro, in essa compresa) (*Cass. pen.*, 2011).

---

<sup>12</sup> La polifunzionalità di *ovvero*, nel *corpus* del «Foro» con 55'913 occorrenze di frequenza molto alta (a confronto, *ossia*: 17'365, *oppure*: 11'365), è spesso oggetto d'attenzione, cfr. per es. «L'esigenza sottesa alla norma di garantire la libertà di autodeterminazione degli utenti del mercato finanziario, impone comunque di interpretare la congiunzione «ovvero» collocata tra l'aggettivo *false* e l'aggettivo *fuorvianti* come congiunzione con valore esplicativo» (*Cass. civ.*, 2010); «Si tratta in piena evidenza di due ipotesi diverse – distinte attraverso la congiunzione *ovvero*» (*Cass. civ.*, 2013). Cfr. a proposito l'analisi in J. Visconti, *Testi amministrativi e giuridici: quando il giudice riflette sulla lingua*, cit., pp. 743-750.

- (96) È abbastanza curioso che alla parola «aggio», d'incerta etimologia (forse dal greco), comunque denotante un chiaro significato di vantaggio e di comodità («agio»), lessicalmente rinforzato dalla doppia «g» («gg»), si sia voluto, da ultimo, sostituire una locuzione di segno negativo, parlando, invece, di «oneri di riscossione e di esecuzione» («Rivista di Giurisprudenza Tributaria», XXVIII/10, 2021, p. 762, n. 1).

#### 1.2.4. *Grammaticale*

Oltreché nella sua accezione linguistica, *grammaticale* è usato spesso nel senso giuridico di *letterale*, cfr. (97)-(100) e par. 2.5.

- (97) Il ricorrente si duole dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale la quale si sarebbe erroneamente discostata dall'esegesi letterale imposta dal DECRETO LEGGE n. 174 del 2012, articolo 11, comma 13 quater, conv. in L. n. 213 del 2012, pervenendo ad approdi diversi da quelli cui doveva giungere sulla base di una rigorosa interpretazione grammaticale (*Cass. pen.*, 2013).
- (98) Spetta al solo giudice del merito interpretare il contenuto del suddetto patto e di delineare in conseguenza l'ambito della cognizione degli arbitri, dal momento che il percorso che deve essere condotto al fine di accertare il significato, sia grammaticale che logico delle espressioni usate, si fonda sulla ricostruzione della loro comune volontà (*Cass. civ.*, 2011).
- (99) Lo stesso legislatore opera una netta distinzione fra «stampato» e «pubblicazione», mostrando di accogliere il significato grammaticale della terminologia, che assegna allo «stampato» il solo significato di cosa impressa o riprodotta mediante un procedimento di stampa ed alla «pubblicazione» il più complesso significato di opera «edita», ovvero di opera resa pubblica per mezzo della stampa (*Consiglio di Stato, sentenza*, 2009).
- (100) In sostanza, la Suprema corte ha inteso escludere qualsiasi attività esplicativa che non possa immediatamente ricavarsi dalle parole utilizzate nel testamento. L'unico tipo di interpretazione in linea con l'impostazione della Cassazione sarebbe quello grammaticale o letterale («Rivista di Diritto Civile», LXVII/6, 2021, p. 1108).

Anche *grammaticale* ricorre in sintagmi in cui è pleonastico o indeterminato e assume funzione connotativa, cfr. (101).

- (101) L'imputata ha escluso che l'immobile oggetto della predetta istanza fosse sottoposto a vincolo paesistico-ambientale, così da dovere ritenere inconferente ai fini della configurabilità del reato in oggetto la dubbio

locuzione grammaticale utilizzata dalla interessata al fine di ottenere il titolo regolarizzante l'illecito commesso (*Cass. pen.*, 2012).

### 1.3. Bilancio

1. Oltre a impieghi della terminologia linguistica corrispondenti a quelli canonici in testi linguistici, sono frequenti usi approssimativi, sovra-estensivi, errati.
2. L'esibizione di competenze terminologiche e di conoscenze linguistiche, spesso argomentativamente inessenziali, cfr. es. (102), non è sempre correlata con un'esposizione pertinente dei termini stessi, cfr. in part. es. (103)-(106).
  - (102) [...] è una «differenza testuale» irrilevante, trattandosi, dell'uso di una forma scorretta (un solecismo, come talvolta suol dirsi), che non ha forza di mutare in nulla il senso della disposizione (*Cass. civ.*, 2014).
  - (103) Ricostruire il dato materiale nell'illecito in esame vuoi dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione dinamica (semantica diacronica) [...] (*Cass. pen.*, 2008).
  - (104) Data la frequente polisemia delle parole d'uso corrente (nei sistemi linguistici indoeuropei), è compito del giudice di merito valutare se una data espressione sia stata adoperata dalle parti secondo l'una o l'altra accezione possibile (*Cass. civ.*, 2011).
  - (105) Il verbo (una grande invenzione del pensiero umano, di cui mi resi conto negli anni del liceo, studiando l'aoristo dei verbi greci) nella proposizione stabilisce il rapporto tra causa ed effetto e trasforma inevitabilmente la rappresentazione in una valutazione («Rivista di diritto processuale», LXXVI/2, 2021, p. 585).
  - (106) Il tribunale ha ritenuto in concreto che vari elementi inducessero a ritenere che la denominazione «tortionata» sia divenuta denominazione generica di un dolce lodigiano [...]. In termini linguistici il fonema corrispondente al marchio deve essere divenuto il termine usuale – rientrando nel linguaggio comune – con cui i consumatori definiscono ogni prodotto dello stesso genere, da chiunque fabbricato (*Corte d'Appello Napoli*, 2012).

3. Quando *linguistico, grammaticale, semantico, lessicale* sono pleonastici o indeterminati, la loro scelta è orientata a conferire al relativo sintagma una connotazione linguistica.
4. La funzione deittica degli indicatori metalinguistici risulta primaria rispetto alla loro funzione categorizzante. Lo suggerisce il fatto che l'unità lessicale identificata compare spesso nella forma attualizzata nel testo e non in quella che per convenzione rappresenta il suo paradigma morfologico, cfr. ad es. (107) e (108)<sup>13</sup>. Gli indicatori risultano inoltre, tendenzialmente, intercambiabili, come appare, in ossequio al principio della variazione stilistica, dalla ripresa anaforica di un indicatore con un altro, dato per sinonimo, cfr. (109). Spesso la stessa unità lessicale è categorizzata in testi differenti con indicatori differenti, cfr. (110) e (111).
- (107) L'aggettivo «annuali», che originariamente qualificava in funzione limitativa il sostantivo «dichiarazioni», è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 («Diritto e Pratica Tributaria», XCII/4, 2021, p. 1787, n. 60).
- (108) L'uso del verbo «propaganda» in luogo di «diffonde» restringe la fattispecie originaria perché implica che la diffusione debba essere idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata (*Cass. civ.*, 2008).
- (109) Ciò in quanto il concetto di diffusione nulla aggiunge alla previsione perché rientra nell'ambito dei possibili significati letterali del termine «divulgazione»; locuzione, questa ultima, utilizzata dal Legislatore come equipollente a «diffusione» (D. Pulitanò [a cura di], *Diritto penale*).
- (110) L'uso della locuzione «può», contenuta nel secondo comma dell'articolo 19 cit., non trasforma in sanzione facoltativa la confisca di valore (*Cass. pen.*, 2013).
- (111) L'uso del termine «può» indica che all'amministrazione viene rimessa una mera facoltà e non già un obbligo nei confronti di questi lavoratori (*Cass. civ.*, 2012).
5. Gli pseudotecnicismi, marcati sul piano del registro, compaiono frequentemente in contesti in cui si manifestano schemi tradizionali del registro colto, in particolare: a) latinismi non tecnici (*res qui tangi possunt, quidditas, sultas* (in senso filosofico), *in apicibus, prima facie, ictu*

<sup>13</sup> Cfr. C. Marellò, *Le parole dell'italiano*, Zanichelli, Bologna 1996, p. 14.

*oculi, corpore corpori*, oltre a *id est, e plurimis, ex se*); b) anteposizione di aggettivi usualmente posposti, non favorita dall'aggiunta al nome di aggettivi o modificatori (*la postuma constatazione, i proposti motivi*); c) connettivi testuali letterari (*invero, all'inverso, di contro*); d) preposizioni letterarie (*avverso, giusta*); e) valenze verbali rare (*invocare* (con soggetto inanimato) 'richiedere', *vulnerare* 'contraddire', 'essere in conflitto', *rilevare* (intrans.) 'avere importanza', *precipitare* (con soggetto inanimato) 'risolversi'); f) aggettivi letterari o rari (*foriero, ingesto, inequivoco*, lemmatizzato solo nel GDLI (Suppl. 2004), *facultato*); g) lessemi di basso uso nello stesso linguaggio giuridico come *ermeneusi*, lemmatizzato solo nel GDLI (Suppl. 2004), come termine filosofico.

## 2. La dimensione semantica

### 2.1. Analisi semantiche

Per la complessità dell'argomentazione giuridica, le analisi semantiche occupano in generale uno spazio assai esteso. Negli estratti seguenti, necessariamente brevi, sono discussi a titolo d'esempio alcuni tipi di unità lessicali: 1) termine giuridico in opposizione all'uso comune, 2) termine giuridico polisemico, 3) confronto tra unità lessicali giuridiche, 4) sintagma tra uso giuridico e uso comune, 5) confronto tra unità lessicali dell'uso comune, 6) unità lessicale dell'uso comune.

#### 2.1.1. Invasione

- (112) L'espressione «invasione» non è termine assunto nel senso etimologico e comune, che richiama il concetto di violenza fisica o di forza soperchiante per numero di persone, ma nel senso tecnico di accesso o penetrazione arbitraria nel fondo altrui per immettersi in possesso o trarne un qualunque profitto (*Cass. pen.*, 2012).

Un tratto che qualifica l'accezione tecnica del termine rispetto all'uso comune, indicato in maniera implicita in (112), consiste nel fatto che *invasione* può denotare un'azione compiuta anche da una sola persona.

#### 2.1.2. Criminalità organizzata

*Criminalità organizzata* è in testi giuridici un termine polisemico, cfr. ad es. (113)<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. anche G. Conso, *La criminalità organizzata nel linguaggio del legislatore*, in «La Giustizia Penale», 96/III, 1992, pp. 385-392, e in chiave più ampia, A. Balsamo e A. Mattarella,

- (113) Sono altresì note le profonde divergenze ermeneutiche, sia in dottrina che negli indirizzi giurisprudenziali, circa la valenza semantica e la portata da attribuire, ai fini della corretta applicabilità della disciplina derogatoria di cui all'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, convertito in l. n. 203 del 1991 e successive modifiche, alla locuzione legislativa «criminalità organizzata». Per la sua ambigua matrice essa viene interpretata talora estensivamente in senso socio-criminologico o teleologico, con riguardo cioè alle finalità della norma speciale, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse purché realizzate da una pluralità di soggetti che abbiano costituito un apparato organizzativo per commettere reati. [...]. Altre volte essa viene intesa, viceversa, in senso più rigorosamente ordinamentale, mediante l'analitica individuazione delle fattispecie criminose (*Cass. pen.*, 2001).
- (114) Le SS.UU. di questa Corte, in due occasioni hanno avuto modo di chiarire che con l'espressione «criminalità organizzata» deve intendersi tanto la criminalità mafiosa e assimilata, quanto la criminalità che «si esprime» attraverso qualsiasi delitto associativo – eventualmente anche previsto da norme incriminatrici speciali – quanto ancora qualsiasi tipo di associazione per delinquere, correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione. Deve cioè intendersi come reato di criminalità organizzata quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati. [...]. Non è dubbio che l'accostamento tra il sostantivo «criminalità» e l'aggettivo «organizzata» non può che suggerire il concetto di un gruppo strutturato costituito, disciplinato e mantenuto in vita allo scopo di commettere reati (*Cass. pen.*, 2012).

In (114) si sostiene un significato esteso della collocazione, ricorrendo a sostegno di tale interpretazione anche alla sua decomposizione analitica<sup>15</sup>.

### 2.1.3. *Costringere e indurre*

- (115) Quello che distingue la disposizione dell'attuale articolo 317 c.p., dal nuovo articolo 319 quater del codice è l'uso del termine «costringe» da parte della prima disposizione rispetto al termine «induce» da parte della seconda. I due verbi erano già impiegati nella formulazione originaria

---

*Criminalità organizzata: Le nuove prospettive della normativa europea*, in «Sistema penale», III/3, 2021, pp. 35-62, in part. p. 40.

<sup>15</sup> La collocazione, benché diffusa nell'uso comune, non è registrata nel GRADIT che riporta solo *malavita organizzata* 'racket'. Cfr. invece GDLI (Suppl. 2009), s.v. *criminalità organizzata*.

dell'articolo 317 c.p. e la loro equipollenza in ordine al trattamento della condotta di concussione non aveva stimolato una riflessione sul loro significato specifico, tanto che molte imputazioni contenevano la formula «costringeva o comunque induceva» e che in alcune sentenze, sia pure in modo irriflesso, sembrava sostenersi che i due verbi fossero un'endiadi nel senso che «costringendo induceva», ovvero che l'induzione fosse quasi una forma blanda, implicita, di costrizione. Oggi la scissione delle ipotesi criminose e il loro diverso trattamento crea il problema della distinzione, la quale, come si è detto, precedentemente era pressoché irrilevante sotto il profilo giuridico. Va dunque considerato, sotto il profilo linguistico, che i verbi *costringere* e *indurre* non indicano gli stessi momenti di un evento. Più specificamente *costringere* è verbo descrittivo di un'azione e del suo effetto, mentre *indurre* connota soltanto l'effetto e non connota minimamente il modo in cui questo effetto venga raggiunto (*Cass. pen.*, 2012).

In realtà, entrambi i verbi denotano un'azione e un suo effetto, ma solo *costringere* implica una particolare modalità dell'azione, la coercizione della volontà altrui. Quanto a *connotare* (e *connotazione*), va osservato che in testi giuridici generalmente non sono usati nel senso che hanno in linguistica, ma rientrano nella categoria degli pseudotecnicismi.

#### 2.1.4. «Esigenze meramente temporanee»

*Temporaneo* nell'uso comune indica una durata limitata nel tempo, ma non determina, come affermato in (116), l'estensione della durata. La brevità pertiene alla percezione soggettiva, oppure è oggetto di definizione.

- (116) La giurisprudenza di legittimità ha così osservato che per «*esigenze meramente temporanee* possono intendersi solo quelle del tutto transitorie e di breve durata. [...]. In tal senso è stata ritenuta circostanza estremamente significativa per giustificare il sequestro preventivo del manufatto, in forza dell'accusa di aver proceduto in assenza del prescritto permesso di costruire, quella rappresentata dall'installazione di due manufatti per il secondo anno consecutivo» («Urbanistica e appalti», XXV/2, 2021, p. 168).

#### 2.1.5. Sovrastruttura

In (117) è discusso, con l'opportuno ricorso al GDLI, il significato di *sovrastuttura* quale lessema dell'uso comune, non condizionato dal contesto giuridico in cui occorre.

- (117) La Corte d'Appello ha ritenuto di poter risolvere il problema sul diverso significato attribuito al verbo «ristrutturare» di cui all'art. 7 rispetto al sostantivo «sovrastutture» contenuto nell'art. 8, osservando che il primo si riferisce alle opere già esistenti ed il secondo a quelle costruite «ex novo» sul terreno [...]. Al riguardo soccorre l'art. 1362 c.c., in base al quale, secondo il costante orientamento di questa Corte, qualora il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso l'espressione usata, la comune volontà dei contraenti e non sussiste ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, non può ritenersi consentita una diversa interpretazione che condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. Trattasi in altri termini del principio già espresso dal brocardo latino «in claris non fit interpretatio». Orbene, secondo il significato comunemente attribuito, per «sovrastuttura» si intende una «costruzione eretta su una struttura o su un edificio preesistente» (vedi il *Grande Dizionario della Lingua Italiana* di Salvatore Battaglia, edito dalla U.T.E.T.), vale a dire proprio il contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello (*Cass. civ.*, 2009).

### 2.1.6. *Ostacolo*

Cfr. Tribunale di Siena, sent. 31 ottobre 2014, n. 762, nonché Cass. pen., Sez. V, sent., (ud. 7 dicembre 2012) 19 dicembre 2012, n. 49362 (caso Unipol-Bnl), ove si legge che:

- (118) Il significato comunemente attribuito al termine *ostacolo* lo identifica in un mezzo, o un motivo, opposto allo svolgimento di un'azione o all'esplorazione di una facoltà, valido a ridurre notevolmente l'effetto o la portata, ovvero anche a ritardarne il compimento; non appartengono, invece, alla nozione di ostacolo i caratteri di insuperabilità e definitività che i ricorrenti pretendono di attribuire all'impedimento («Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia», XXIII/3-4, 2020, p. 900, n. 79).

Nella rivista si critica giustamente la lettura di *ostacolo* in (118):

Va altresì sottolineato come l'ostacolo, in quanto tale, non debba risolversi in un impedimento insuperabile o definitivo bensì in un *quid* valido a ridurre gli effetti e la portata dell'attività di vigilanza, ovvero anche a ritardarne in termini significativi il compimento» (*ibidem*).

### 2.2. *Terminologia linguistica*

L'uso di termini linguistici nell'insieme delle analisi semantiche contenute nel *corpus* corrisponde a quanto osservato nei paragrafi precedenti. Qui di seguito ci concentriamo su alcuni aspetti particolari.

### 2.2.1. Deontico

Malgrado la rilevanza degli enunciati deontici in testi normativi e la discussione concettuale nella filosofia del diritto<sup>16</sup>, *deontico* è attestato nell'intero *corpus* solo sporadicamente, in usi generali, cfr. (119) e (120). Un'unica volta, posto per altro tra virgolette, compare in funzione descrittiva, cfr. (121) in cui, tuttavia, è trascurato il fatto che *potere* è caratterizzato da una varietà di valori deontici<sup>17</sup>. Alla specifica terminologia si sostituiscono formulazioni non tecniche, cfr. (122)-(124) e ad es. (13), non di rado imprecise, oppure *potestativo*, termine mediato dal linguaggio giuridico stesso, cfr. (125), e che ricorre soprattutto nelle collocazioni *diritto potestativo* e *condizioni [non] meramente potestative*.

- (119) Si tratta, infatti, di una attività, eventuale, meramente prodromica alla decisione, che, ove posta in essere, è da apprezzarsi in un'ottica deontica, quale espressione tangibile della professionalità richiesta del giudice relatore, al quale è assegnato lo studio del fascicolo di causa (*Cass. civ.*, 2014).
- (120) Tramite un pensiero ordinante che si fa giudizio, la fenomenologia diventa appunto ontologia, a partire dalla quale può innestarsi il discorso deontico del diritto; ma ciò non significa affatto che il pensiero, in quanto ordine normativo, assumendo portata prescrittiva (e in questo senso necessariamente semplificatoria, nella chiave della costruzione tipologica accennata), pervenga alla cancellazione della fenomenologia del reale («Danno e responsabilità», XXVI/1, 2021, p. 41).
- (121) Tale art. 2, stabilendo che «l'Amministrazione finanziaria può procedere» all'annullamento, intende riferirsi dunque, a parere di chi scrive, non a una facoltà, ma a un permesso rivolto all'Amministrazione e a un dovere nei confronti del contribuente. La locuzione «può procedere» va intesa, a parere di chi scrive, nel senso «deontico» del verbo *potere* («Diritto e Pratica Tributaria», XCII/4, 2021, p. 1810 e n. 22).
- (122) Nonostante che l'art. 2564 si esprima letteralmente in termini di doverosità dell'integrazione o modifica in realtà si tratta non di un obbligo, ma di un onere, essendo il soccombente nel conflitto tra ditte confondibili tenuto a tanto solo se interessato a conservare la possibilità di utilizzare la propria ditta (V. Buonocore, *Manuale di diritto commerciale*).

---

<sup>16</sup> In Italia, grazie agli studi di A.G. Conte, già a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, cfr. B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 67, n. 22.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 67.

- (123) Se il legislatore avesse voluto legare le ipotesi oggettive a quelle soggettive, avrebbe utilizzato il verbo «deve» non già il verbo «può» («Il Lavoro nella giurisprudenza», XXIX/11, 2021, p. 1070).
- (124) La legge non prevede alternative a questa prescrizione e, come appena notato, utilizza il verbo «devono», il quale evidenzia l'imperatività della norma in questione [...]. Il verbo «devono» è invece svalutato in Riva, *Del patto di famiglia* [...] («Le Società», XL/10, 2021, p. 1106).
- (125) L'uso del verbo potestativo «può» rende evidente che l'arresto in flagranza non è condizione sufficiente per l'accesso al rito, secondo i protocolli appena indicati, risultando necessario, anzitutto, che il pubblico ministero, sulla base di una valutazione di opportunità, «scegla» di veicolare l'esercizio dell'azione penale nelle forme del giudizio direttissimo (*Cass. pen.*, 2012).

### 2.2.2. Polisemia, polisemico

La proprietà fondamentale di molte unità lessicali di avere più di un significato, è un fenomeno affrontato con alta frequenza nell'analisi di testi normativi. *Polisemia* e *polisemico*, i termini usuali in linguistica, nel *corpus* del «Foro» con un totale di dodici occorrenze, sono tuttavia assai rari. Ricorrenti sono invece parafrasi ed espressioni di registro ricercato, mediate dalla filosofia e dalla critica letteraria, cfr. (126)-(129), quasi tutte non registrate nel GRADIT. *Plurivocità*, cfr. (16), si trova soltanto nel GDLI (Suppl. 2004), *plurisignificanza* non figura come lemma in nessun dizionario, il GDLI (Suppl. 2004) lemmatizza solo *plurisignificante*. Per la nobile tradizione letteraria di *polisenso*, si vedano le attestazioni nel GDLI, dal riferimento al verso dantesco, a Carducci, a Croce<sup>18</sup>.

- (126) L'attività interpretativa giudiziale, sia pure a vocazione, per l'appunto, «evolutiva», è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa («I Contratti», XXIV/4, 2021, p. 339).

<sup>18</sup> La scarsa documentazione lessicografica è considerata principalmente come indizio per la ricercatezza dei termini, in una prospettiva diversa quindi da quella adottata già da P. Fiorelli, *Per un vocabolario giuridico italiano*, in «Lingua Nostra» VIII, 1947, pp. 96-108, p. 98, n. 15, e poi da M.V. Dell'Anna, *Variazione diafasica e lessicografia. Riconoscimenti sul lessico giuridico nei dizionari dell'uso*, in P. Bianchi et al. (a cura di), *La variazione nell'italiano e nella sua storia*, Cesati, Firenze 2012, vol. II, pp. 769-786.

- (127) Sulla plurisignificanza del termine ambiente, cfr. sempre M.S. Giannini, *Primi rilievi sulle nozioni di gestione dell'ambiente e di gestione del territorio*, in Id., *Scritti*, cit., 870, laddove l'Autore precisa che «ambiente è in realtà, sotto l'aspetto giuridico, una sintesi verbale, perché gli elementi che compongono l'ambiente non sono omogenei per natura, e l'azione che l'uomo dispiega nell'ambiente è a sua volta non omogenea» («Giornale di diritto amministrativo», XXV/1, 2019, p. 102, n. 3).
- (128) La Corte cost., sent., 11 maggio 2017, n. 103, afferma che il sintagma «usi civici» è utilizzato in modo polisenso, onnicomprensivo dei fenomeni di titolarità e gestione di beni comuni da parte di una collettività organizzata e dei suoi componenti («Giurisprudenza Italiana», 173/8-9, 2021, p. 1816).
- (129) L'a. muove dal significato polisemantico di rito e merito («Rivista di diritto processuale», LXXVI/3, 2021, p. 992).

### 2.2.3. *Sinonimia, sinonimo, sinonimico*

Con 385 attestazioni *sinonimia, sinonimo, sinonimico* sono termini altamente frequenti nel «Foro», utilizzati in riferimento a entità di natura diversa, linguistiche e non linguistiche. In (130) l'uso di *sinonimo* corrisponde a quello ricorrente in linguistica («termine sostituibile a un altro nel significato denotativo», *SC*), basato cioè sull'intercambiabilità contestuale che in ambito terminologico può essere assoluta. Specifica per i linguaggi settoriali è la statuizione di sinonimia tra termini tecnici, nel caso di termini giuridici tipicamente in testi normativi, cfr. (131). In (132) *sinonimia* si applica a un nesso semantico stretto tra due termini tecnici, in condizioni di reciproca dipendenza sul piano concettuale e in relazione al loro uso, ma non di intercambiabilità. Sono inoltre considerati sinonimici sia un termine giuridico e la sua perifrasi, cfr. (133), sia unità lessicali di una varietà, in (134) un gergo con funzione criptica, e le unità lessicali di uso comune con funzione esplicativa. Anche denominazioni possono essere dette sinonimiche, cfr. (135). In (136) e in (137) infine la relazione di sinonimia, negata in (137), è riferita a fatti extralinguistici.

- (130) Nell'ambito del procedimento monitorio, il codice di rito contempla la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 647 c.p.c. La rubrica dell'articolo parla di «esecutorietà» del decreto, che in ambito processualcivile è equivalente a quello di «esecutività»: i termini, infatti, sono usati, in giurisprudenza, come sinonimi (*e plurimis*, Cass. 30 maggio 2007, n. 12731) (*Cass. civ.*, 2014).

- (131) Con specifico riferimento alla disciplina stabilita dalla regione Lazio va segnalato che la definizione di *bosco* è contenuta [...] nell'art. 3, 2° comma, stessa legge che, al pari dell'art. 2, 1° comma, d.leg. 227/01, considera sinonimi i termini di bosco, foresta e selva (*Consiglio di Stato, decisione*, 2011).
- (132) In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti devono ritenersi sinonimie, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all'art. 89 [...], la cui formulazione precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la procedura con cui è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti (*Cass. pen.*, 2009).
- (133) L'espressione «fatto colposo» che compare nell'art. 1227 cod. civ. deve intendersi come sinonimo di «comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta», e non quale sinonimo di «comportamento colposo» (*Trib. di Ascoli Piceno*, 2010).
- (134) L'aver interpretato il termine «bomboniere con televisore» come sinonimo di «ordigni esplosivi con telecomando» costituiva una decrittazione sganciata da qualsiasi elemento di riscontro (*Cass. pen.*, 2010).
- (135) Provvedimento del Ministero delle politiche agrarie n. 0047359 del 14 giugno 2017: divieto di utilizzare «nell'etichettatura e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» [...] il nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola» («Giornale di diritto amministrativo», XXVII/4, 2021, p. 519).
- (136) [...] solo in tal modo, è possibile verificare se il fatto sintomatico avvenuto nel corso del procedimento possa essere sinonimo di conoscenza del solo procedimento («Giurisprudenza Italiana», 173/2, 2021, pp. 447s.).
- (137) Non è ingannevole la rivendicazione (veritiera) di una tradizione nella vendita di una linea di prodotti cosmetici attraverso il canale delle farmacie («da cinquanta anni in farmacia»), in quanto canale di prestigio, che non può essere inteso come sinonimo di rivendicazione di proprietà farmaceutiche dei prodotti medesimi (*Giuri codice autodisciplina pubblicitaria*, 2013).

### 2.3. L'interpretazione letterale

Nell'alta frequenza di *letterale* si coglie l'importanza del principio di letteralità quale criterio ermeneutico per l'interpretazione dei testi normativi<sup>19</sup>, in particolare nelle sentenze, cfr. le locuzioni tecniche *interpretazione letterale*, cfr. (138) e (139), e, meno frequente, *esegesi letterale*, cfr. (140).

- (138) La corte di appello, interpretando la «eventualità» del compenso come «occasionalità», ha dunque violato sia il criterio di interpretazione letterale della norma contrattuale che il criterio sistematico (*Cass. civ.*, 2008).
- (139) L'interpretazione letterale della legge è da preferire a quella evolutiva ogniqualvolta la disposizione normativa contenga espressioni linguistiche dal significato inequivocabile, non rilevando in questo caso i mutamenti del contesto applicativo intervenuti nel corso del tempo (*Cass. civ.*, 2012).
- (140) Qualora i giudici avessero ritenuto che la esegesi letterale non potesse condurre a risultati chiari, si sarebbe dovuto fare ricorso agli altri criteri ermeneutici indicati dalla legge (*Cass. civ.*, 2010).

Anche *letteralmente* compare spesso con valore giuridico riguardo all'interpretazione di testi normativi, cfr. (141) e (142)<sup>20</sup>, da tener distinto dall'accezione 'testualmente', cfr. (143).

- (141) Fino a quando le modifiche introdotte dalla Direttiva 2017/2455 non entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, l'art. 33, par. 1, della Direttiva iva deve essere interpretato letteralmente («Diritto e Pratica Tributaria Internazionale», XVIII/3, 2021, p. 1256, n. 1).
- (142) La formula «comunque in alternativa», impiegata sempre dall'art. 21-bis per stabilire il rapporto tra lavoro agile e sospensioni, è foriera di qualche dubbio. Letteralmente essa potrebbe invero significare che [...], ma l'insieme delle regole emergenti dalla prima parte dell'art. 21-bis, la *ratio* sottostante [...] e l'ordine depongono contro questa lettura («Il Lavoro nella giurisprudenza», XXIX/8-9, 2021, p. 790).

---

<sup>19</sup> Il fenomeno non è specificamente italiano, cfr. l'analogo concetto di *Wortlautgrenze* (o *Wortsinn*), dominante nella dottrina e soprattutto nella giurisprudenza pratica tedesca, cfr. D. Busse, *Semantik des Rechts: Bedeutungstheorien und deren Relevanz für Rechtslehre und Rechtspraxis*, in E. Felder, F. Vogel (Hrsg.), *Handbuch Sprache im Recht*, Walter de Gruyter, Berlin-Boston 2017, pp. 22-44, pp. 39 s.

<sup>20</sup> Sugli avverbi con valore giuridico, cfr. G. Rovere, *Il principio dell'economia nella lingua giuridica. Gli avverbi in -mente*, in J. Visconti (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, LED, Milano 2010, pp. 119-162.

- (143) Il secondo ed ultimo periodo del comma 5 è volutamente alternativo rispetto al periodo precedente e letteralmente prevede: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis lettera a)» («Corriere Tributario», 45/12, 2021, p. 1060).

Oggetto e risultato formali dell'interpretazione di un testo normativo sono indicati con *lettera*, cfr. (144), specie nel raffronto con la *ratio* (o *spirito*) del testo, cfr. (145) e (146).

- (144) La lettera della norma è univoca, non prestandosi in sé a dubbi interpretativi («Giurisprudenza Italiana», 173/10, 2021, p. 2183).
- (145) L'art. 654 c.p.p., là dove attribuisce efficacia vincolante alle sole sentenze di assoluzione e non anche a quelle di proscioglimento, va interpretato secondo la sua *ratio* e non secondo la sua lettera (*Cass. civ.*, 2011).
- (146) Qualora il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso l'espressione usata, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza fra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, non può ritenersi consentita una diversa interpretazione (*Cass. civ.*, 2009).

Nell'ambito dei riferimenti all'interpretazione letterale è usuale il rimando all'art. 12, 1° comma delle c.d. «Preleggi», sovente in forma di citazione, cfr. (147) e (148)<sup>21</sup>.

- (147) Così delineato il *thema decidendum*, viene innanzitutto all'esame, ai fini di un corretto inquadramento ermeneutico, il criterio letterale (art. 12 preleggi, comma 1) (*Cass. civ.*, 2012).
- (148) L'interpretazione è regolata da norme precise dettate dall'art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale» che esplicitamente sancisce che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (F. Lazzaro, Presidente della Corte dei conti, 2010).

L'art. 12 pone, a sua volta, tre ordini di problemi interpretativi: a) quale rapporto sussiste sul piano procedurale tra il criterio letterale e il c.d. «criterio

---

<sup>21</sup> Sull'argomento esiste una folta letteratura giuridica, con differenti e differenziate interpretazioni, cfr. in merito V. Velluzzi, *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, ETS, Pisa 2013. In relazione al tipo di testo «contratto», cfr. artt. 1362-1370 c.c.

logico», l'intenzione del legislatore; b) a quale insieme lessicale si riferiscono «le parole»; c) che cosa va inteso per «il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse». Riguardo al primo quesito, è netta la prevalenza, soprattutto nelle sentenze del «Foro», a riconoscere un ordine gerarchico che privilegia il criterio letterale, cfr. (149)-(153), nonché (139) e (140)<sup>22</sup>.

- (149) La norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale [...] (*Cass. civ.*, 2008).
- (150) Anche la giurisprudenza di legittimità afferma che quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente a esprimere un significato chiaro e univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica (*Cass. pen.*, 2012).
- (151) Il dato letterale è decisivo ai fini della corretta applicazione della norma penale (*Cass. pen.*, 2013).
- (152) L'orientamento giurisprudenziale consolidato è nel senso della prevalenza del criterio letterale, rispetto al quale quello teleologico della *mens legis* riveste un ruolo sussidiario («Il Corriere giuridico», XXXVIII/5, 2021, p. 718).
- (153) Il (tuttora doveroso) agganciamento ai canoni ermeneutici dell'art. 12 Preleggi [...] ha ricevuto, quantomeno nel proprio significato minimo, l'avallo della stessa Consulta. Secondo la quale l'interpretazione letterale è «metodo primitivo sempre»: cfr. *Corte cost.* 15 gennaio 2013, n. 1 («Il Corriere giuridico», XXXVIII/6, 2021, p. 844).

Pareri contrari come in (154) e (155) tendono a omettere nel riferimento al testo delle Preleggi la virgola che precede «e dalla intenzione del legislatore». La virgola qui, in realtà, «segna uno stacco»<sup>23</sup> che porta a considerare il secondo criterio posposto al primo.

- (154) L'art. 12 preleggi, laddove stabilisce che nell'applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché

---

<sup>22</sup> Per una valutazione contraria, cfr. F. Modugno, *Interpretazione giuridica*, CEDAM, Padova 2012<sup>2</sup>, p. 462, che rileva nella giurisprudenza pratica «una preferenza per l'interpretazione evolutiva, sistematica e teleologica, rispetto a quella letterale». Non è menzionata la base empirica su cui poggia tale giudizio.

<sup>23</sup> Cfr. B. Mortara Garavelli, *Prontuario di punteggiatura*, Roma-Bari, Laterza 2003, p. 90.

evidenzia con il riferimento «all'intenzione del legislatore» un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema (*Consiglio di Stato, sentenza*, 2013).

- (155) [...] di qui, l'impossibilità di escludere la lettura alternativa, che continua a raccogliere (seppur pochi) sostenitori, i quali possono contare – oltre che su argomenti dogmatici – sull'ambivalenza insita nel «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e (nel)la [sic] intenzione del legislatore». («Rivista di diritto processuale», 76/1-3, 2021, p. 358).

Nelle poche annotazioni circa l'estensione del concetto di «parole» sembra prevalere la limitazione alle unità lessicali dell'uso comune, cfr. (156) in cui tuttavia il riferimento all'insieme delle unità lessicali e alle frasi che costituiscono il testo normativo, di fatto finisce per includere anche le unità lessicali appartenenti al lessico giuridico<sup>24</sup>. In (157) l'attenzione è invece rivolta specificamente alle unità lessicali con valore giuridico. In conclusione, il criterio letterale sembra valere per il lessico tecnico e non tecnico.

- (156) Le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana (V. Roppo, *Diritto privato*).
- (157) Il canone ermeneutico [...] non consente all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono (*Cass. civ.*, 2008).

Il quadro si complica tuttavia se l'attenzione si estende alla nota relativa alla connessione delle parole, in quanto il secondo argomento di *connessione* (con che cosa si connettono le parole?) non è esplicitato. Nemmeno tale aspetto è oggetto di riflessioni approfondite. In (158) per connessione si intende il legame reciproco tra le unità lessicali nel contesto in cui ricorrono<sup>25</sup>, in (159) il legame particolare tra verbo e oggetto per cui l'oggetto opera una restrizione rispetto ai significati del verbo. Un esempio di applicazione implicita

<sup>24</sup> Per A. Belvedere, *Pragmatica e semantica nell'art.12 Preleggi*, in D. Veronesi (a cura di), *Linguistica giuridica italiana e tedesca*, Unipress, Padova 2000, pp. 49-58, sono compresi sia «gli usi ordinari che gli eventuali usi tecnici» (p. 52).

<sup>25</sup> Probabilmente in tal senso va inteso A. Belvedere, *Pragmatica e semantica nell'art. 12 Preleggi*, cit., quando parla di «criteri interpretativi [...] sintattici» (*ibidem*). Cfr. anche «Interpretazione delle norme giuridiche è l'attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole, e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta» (V. Roppo, *Diritto privato*, cit.).

di tale lettura è (160). Invece non sono prese in considerazione le connessioni delle unità lessicali attualizzate nell'ottica del loro profilo combinatorio, con riguardo cioè all'insieme dei contesti in cui le unità lessicali tipicamente ricorrono. Una tale interpretazione implicherebbe l'adozione di un modello basato sull'analisi empirica dell'uso linguistico. Attestazioni di analisi semantica alternativa a quello tradizionale mancano, nemmeno (161) rappresenta un'eccezione in quanto l'operazione suggerita è metodologicamente diversa nell'aspirazione a estendere il contesto «all'intero ordinamento giuridico».

- (158) «il contributo eventuale dei comuni membri della comunità nella misura che sarà deliberata, anno per anno...». Entrambi i giudici di merito hanno puntualmente interpretato attenendosi al canone di ermeneutica contenuto nell'art. 12 delle preleggi. [...]. Hanno infatti rilevato che la qualificazione «eventuale» non può che riferirsi al sostantivo che la precede nella proposizione, costituito dal termine «contributo» e non già al Consiglio generale della Comunità. [...]. Il relativo assunto della comunità montana, riproposto in questa sede di legittimità senza tener conto della «connessione delle parole», la quale rende inscindibili i due termini posti in successione anche logica «contributo eventuale» (*Cass. civ.*, 2013).
- (159) Il verbo «gettare», usato dal legislatore per descrivere la materialità della condotta prevista dall'articolo 674 cod. pen., ha anch'esso in italiano un significato ampio, e non indica soltanto l'azione di lanciare qualcosa in qualche luogo, ma anche quella del mandar fuori, emettere, espellere. Quindi, tenendo conto non solo del significato proprio delle singole parole, ma anche di quello derivante dalla loro connessione deve ritenersi che l'espressione «gettare una cosa» può essere di per sé idonea ad includere anche l'azione di chi emette o propaga onde elettromagnetiche (*Cass. pen.*, 2009).
- (160) La Cassazione ha precisato che «tra le opere 'dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee' non possono includersi i manufatti che annualmente vengono risistemati sul territorio». In guisa di ciò, infatti, si precisa che «per *contingente*, nella lingua italiana, si intende ciò che è 'accessorio, eventuale, accidentale, che si verifica casualmente, in una particolare circostanza'. Né vi sono elementi per ritenere che il linguaggio normativo abbia accolto una diversa accezione del termine; anzi, l'esigenza di attribuire un significato utile all'aggettivo *contingenti* rispetto all'aggettivo *temporanee* cui il primo è affiancato, indica a ritenere che lo stesso è impiegato per sottolineare il carattere della 'accidentalità' dell'opera» («Urbanistica e appalti», XXV/2, 2021, p. 168).
- (161) Se è vero che l'interprete non può dare alle parole un significato quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine «connessione»

per ricavare già dell'art. 12 preleggi, comma 1, un'indicazione a favore dell'interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo all'intero ordinamento giuridico in vigore («Famiglia e diritto», XXVIII, 2021, p. 372).

La generale assenza di spiegazioni del concetto di «significato proprio delle parole», a parte formulazioni vaghe come «ciò che esse dicono espressamente» (art. 1362 c.c.), oppure «si tratta [...] di attribuire alla disposizione medesima il significato *prima facie*, cioè il più immediato» (*Consiglio di Stato, parere*, 2007), sta a indicare che si considera non necessaria una definizione del concetto, giudicato per la sua elementarità autoevidente. In realtà, come osserva G. Zagrebelsky<sup>26</sup>, «Il metodo letterale è da una parte un'ovvietà e dall'altra un'ingenuità, perché proprio il significato delle parole costituisce il problema». Ne consegue quanto già notato da T. Ascarelli: «la norma non è «racchiusa» nel testo sì da poter essere ivi scoperta e l'interpretazione non è lo «specchio» di quanto racchiuso nel testo»<sup>27</sup>. Se con «parole» non sono intesi tecnicismi terminologici, le indicazioni del loro significato, in effetti, non sono definizioni in un qualche senso tecnico del termine. Si tratta di parafrasi che tendono a divergere tra di loro in modo più o meno rilevante: «Le parafrasi hanno sempre valore interpretativo, e perciò comportano un necessario margine di soggettività»<sup>28</sup>.

#### 2.4. L'etimologia

L'alta frequenza di indicazioni etimologiche relative a unità lessicali sia tecniche sia d'uso comune, va innanzitutto ricondotta alla rilevanza accordata all'antica concezione dell'etimologia quale disciplina che permetterebbe di

<sup>26</sup> G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 240.

<sup>27</sup> T. Ascarelli, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in «Rivista di diritto processuale», XII, 1957, pp. 351-363, p. 356.

<sup>28</sup> B. Mortara Garavelli, *Per una retorica della parafrasi*, in L. Lumbelli e B. Mortara Garavelli (a cura di), *Parafrasi. Dalla ricerca linguistica alla ricerca psicopedagogica*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1999, pp. 93-108, cit. p. 98. Cfr. ad es. «Il termine *asseverare* ha il significato di 'affermare con solennità'» (*Cass. pen.*, 2010), una parafrasi condizionata dall'etimologia del verbo (cfr. «dal lat. *adseverāre*, comp. di *ad-* «a, verso» e *severus* «solenne», *GRADIT*) e le differenze delle indicazioni lessicografiche circa la modalità dell'atto assertivo: ~ *in modo risoluto*, ~ *con certezza*, ~ *con autorevolezza*, ~ *con energia*.

riconoscere nel significato originario di un'unità lessicale il suo significato proprio, quello vero, cfr. (162)-(166)<sup>29</sup>.

- (162) Il significato etimologico del lemma «aderire», impiegato nella edificazione del concetto «contratto di adesione», contribuisce a chiarire che la volontà del cliente non è autonoma e libera, ma deve conformarsi a quella del predisponente («Contratto e impresa», XXXV/3, 2021, p. 1158).
- (163) *Impugnare* significa – etimologicamente – contrastare, attaccare, combattere, confutare, contraddire. E allora, poiché l'impugnazione implica una necessaria doglianza contro il provvedimento cui si rivolge, un ricorso che non confuti le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, ma che si limiti a reclamare l'applicazione di norme ad essa sopravvenute, si atteggia, rispetto al ricorso per cassazione quale motivo non consentito (*Cass. civ.*, 2014).
- (164) L'articolo 726 cod. civ. prevede che i beni oggetto di divisione devono essere stimati secondo il loro valore venale, termine quest'ultimo che, anche per la sua derivazione etimologica dal latino *venuta*, ovvero 'vendita', richiama inequivocabilmente il valore di mercato dei beni stessi con riferimento alla loro natura, ubicazione e consistenza (*Cass. civ.*, 2014).
- (165) Tale indifferenza, in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine (*Cass. pen.*, 2011).
- (166) La radice del lemma «fondazioni» passa attraverso il verbo «*fundare*» che si rifà a «*fundus*». Le fondazioni sgorgano nel medioevo come *institutiones* in parallelo ai *corpora*, unioni libere costituite a mutua difesa e caratterizzate da organi direttivi. Il lessema «fondazioni di partecipazione» vulnera quindi la dicotomia («Giurisprudenza Italiana», 173/11, 2021, p. 2493).

In tal senso, l'etimologia compare anche come argomento ritenuto valido per criticare un uso linguistico, cfr. (167) e (168), e le sue eventuali implicazioni giuridiche.

- (167) [...] nella diversa ipotesi in cui siano offerti in vendita al risparmiatore strumenti finanziari che l'intermediario si sia previamente obbligato nei

<sup>29</sup> Cfr. in merito C. Marellò, *Le parole dell'italiano*, cit., p. 102.

confronti dell'emittente a «collocare» (ovvero «rivendere a terzi»), ove si volesse prescindere dal lessema linguisticamente inappropriato coniato dalla prassi e prescelto dal legislatore, il quale etimologicamente deriva da *locus*, e non esprime un concetto di trasferimento, ma il ben diverso concetto di 'assegnare', 'attribuire', 'sistemare') (*Cass. civ.*, 2014)<sup>30</sup>.

- (168) La Corte d'appello era chiamata a stabilire se l'amministrazione comunale dovesse rispondere, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., del danno derivante dall'annegamento di una persona, avvenuto nel tratto di mare antistante una spiaggia ricompresa nel territorio comunale. A tale quesito la Corte d'appello ha risposto in modo affermativo, ritenendo che il Comune fosse «custode» tanto della spiaggia, quanto del tratto di mare antistante. Questa affermazione è erronea *in iure* sia nella parte in cui ha ritenuto che il mare possa costituire una cosa «in custodia»; sia nella parte in cui ha ritenuto che possa costituirla la spiaggia. [...] un rapporto di custodia è concepibile solo con riferimento a beni che siano suscettibili di un effettivo potere di controllo da parte del custode. Ciò sia per l'interpretazione letterale, sia per quella storica, sia per quella sistematica.

Sul piano dell'interpretazione letterale, va ricordato che il lemma *custodia* è un puro etimo latino, derivato da *custos*, ovvero «colui che sorveglia, che detiene presso di sé». Si tratta di un concetto che implica un controllo *corpore corpori*, inconcepibile rispetto ad un bene, quale il mare, di dimensioni sconfinite e di stato mutevole (*Cass. civ.*, 2014).

L'alta frequenza di informazioni etimologiche è dovuta, in secondo luogo, all'obiettivo volto all'esibizione di competenze linguistiche e culturali, cfr. (169)-(173) e (96). L'etimologia appartiene allora alle modalità stilistiche tipiche del discorso colto, soprattutto quando assume la forma di digressione anche prolissa, non è funzionale all'argomentazione svolta, è esposta allusivamente, oppure è in modo retorico presupposta come universalmente nota, cfr. (172)-(173).

- (169) Di tale criterio risulta aver tenuto conto la gravata sentenza la quale, nel rigoroso rispetto della «regola di evidenza», imposta dal legislatore nel capoverso dell'articolo 129 cod. proc. pen., risulta aver puntualmente apprezzato, «ex professo» [...] l'insussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. È risaputo che il termine in questione ha il suo precedente semantico, storico e linguistico, nel vocabolo latino *evidens*, il quale ha come sinonimi gli aggettivi qualificativi «manifestus» (apparenza certa di ciò che percepisce sensorialmente con gli

<sup>30</sup> *Collocare* nella sua accezione finanziaria rappresenta in realtà un tecnicismo, cfr. WIV, s.v.

occhi); «perspicuus»; «clarus» (alla vista e all'intelletto); «apertus» (non celato, palese); «promptus» (nel senso di ciò che è posto davanti agli occhi); «planus» (chiaro ed intelligibile); «presens» (certo e manifesto). L'evidenza quindi, [...] è quella che trae la sua forza dall'ampia accezione e tenore del segno linguistico, il quale finisce con il designare, non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intelligibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione (*Cass. pen.*, 2013).

- (170) L'enfiteusi – parola di etimo greco, che rinvia al concetto di «piantagione» – attribuisce al suo titolare poteri di godimento del fondo altrui molto ampi, quasi equivalenti a quelli del proprietario: tant'è vero che il diritto viene talora definito dominio utile, mentre al proprietario del fondo non rimane che una posizione di titolarità formale (*V. Roppo, Diritto privato*).
- (171) Come può leggersi in una qualsiasi enciclopedia medica e comunque anche in un buon dizionario, il palliativo in medicina, conforme alla derivazione dal latino tardo *palliare* (coprire con l'antico pallio, che, com'è noto, era un velo) è quell'intervento di vario genere diretto a sopprimere i vari sintomi di una malattia, soprattutto il dolore, senza eliminare le cause veramente responsabili del processo morboso (*Cass. civ.*, 2008).
- (172) Il punto focale, fors'anche di maggior pregio, della decisione sta nell'accurata cornice di approfondimento in chiave sostanzialistica della fattispecie normativamente prevista dall'art. 4, comma 2, L. n 117/1988 quale ristretto portale di sbarramento (vera e propria *ianua*, in senso etimologico) all'azione per danni causati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale *in apicibus* («Il Corriere giuridico», XXXVIII/4, 2021, p. 554).
- (173) Nessuno dubita che nel caso di beni fungibili la ricostruzione del nesso di pertinenzialità sia all'evidenza ben delicata e complessa sul versante probatorio, ma tale difficoltà, non essendo una strutturale impossibilità, non autorizza la confusione (in senso etimologico) fra le distinte e diverse nozioni («Le Società», XL/8-9, 2021, p. 982, n. 17).

Anche in quest'ambito si riscontrano usi semanticamente estesi in cui *etimologico* equivale a 'in senso primario' in opposizione a 'in senso estensivo', cfr. (174), oppure 'in senso comune' in opposizione a 'in senso giuridico', cfr. (175), oppure ancora 'in senso traslato', cfr. (176). Non mancano, inoltre, impieghi poco perspicui, cfr. (177) e (178).

- (174) La Corte palermitana ha condivisibilmente tratto la conclusione che il termine *deficiente* non fu usato, come l'insegnante aveva inizialmente

preteso di giustificare alla polizia giudiziaria, nel senso etimologico di «carente, scarso o manchevole», bensì in quello corrente e spregiativo di «imbecille, cretino o stupido» (*Cass. pen.*, 2012).

- (175) Secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, che il Collegio condivide, l'inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi flagranza, deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico; invero, dal punto di vista tecnico-giuridico, esso ricomprende anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto allorché la polizia giudiziaria è venuta a conoscenza di un fatto reato, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità (*Cass. pen.*, 2011).
- (176) In un precedente editoriale, nel tentativo di ricomporre, quanto meno sul piano terminologico, la stucchevole contrapposizione tra «condono» e «pace» fiscale, politicamente insorta a proposito del D.L. n. 119/2018, si era parlato di «cimitero fiscale», in senso etimologico, naturalmente («Corriere Tributario», 42 (2019/5), p. 424).
- (177) non è dalle norme che si deve risalire alle fonti, bensì dalle fonti che occorre discendere, etimologicamente, verso le norme stesse («Rassegna Tributaria», 64/2, 2021, p. 882).
- (178) Sul piano etimologico, la condotta appropriativa segna un irreversibile mutamento di destinazione della cosa pubblica: l'*intraneus* si rapporta alla *res* come se fosse propria, sottraendola alla sua finalità pubblicistica («Giurisprudenza Italiana», 171/12, 2019, p. 2750).

## Considerazioni conclusive

Il titolo di questo contributo non intende né esprimere l'aspirazione a coprire la globalità dei fenomeni linguistici tipici per l'argomento scelto, né ascrivere al *corpus* un carattere rappresentativo riguardo all'ampio e composito insieme delle persone identificabili come giuristi. Inoltre, data l'eterogeneità caratteristica dei vari tipi di testi giuridici non sono state operate distinzioni sistematiche tra le componenti del *corpus*. Il titolo individua unicamente un campo di ricerca poco studiato, di cui si è cercato di delineare alcuni fenomeni frequenti.

Le analisi semantiche prese in considerazione risultano principalmente orientate all'identificazione e alla discussione del significato letterale di termini giuridici e di unità lessicali dell'uso comune di portata giuridica contestuale. Non sono state rilevate applicazioni di modelli semantici alternativi.

Una valutazione delle conclusioni a cui giungono le analisi sviluppate nel *corpus*, è ovviamente di competenza giuridica, per quanto argomentazioni costruite su assunti linguistici errati appaiano problematiche anche al profano. Sotto un profilo strettamente linguistico, va rilevato che, accanto al ricorso a termini linguistici pertinente e proficuo, espressione di un alto grado di consapevolezza linguistica e metalinguistica, si riscontrano usi terminologici per lo più approssimativi, nonché la tendenza ad assegnare ad essi la funzione di evidenziare, non sempre a giusto titolo, particolari competenze culturali. Manca lo spazio per documentare come quest'ultimo tratto non sia esclusivo del settore giuridico, ma appartenga, con le parole di B. Mortara Garavelli<sup>31</sup>, «ai vezzi e malvezzi» che si riscontrano nelle pratiche discorsive anche di altri gruppi sociali della comunità nazionale.

### *Abbreviazioni usate per i Dizionari e le banche dati*

Foro = *Il Foro Italiano*, voll. 131-137, Società editrice Il Foro Italiano, Roma 2008-2014 (<https://www.jstor.org/journal/foroital>).

GDLI = S. Battaglia, G. Bárberi Squarotti (a cura di), *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, 21 voll., Utet, Torino 1961-2009.

GRADIT = T. De Mauro (dir.), *Grande dizionario italiano dell'uso*, 8 voll., Utet, Torino 1999-2007.

HWRh = G. Ueding (Hg.), *Historisches Wörterbuch der Rhetorik*, 12 voll., Niemeyer, Tübingen 1992-2015 (<https://www.degruyter.com/serial/hwbr-b/html>).

Noviss. Dig. it. = A. Azara, E. Eula (a cura di), *Novissimo digesto italiano*, 20 voll., Utet, Torino 1958-1975.

SC = F. Sabatini, V. Coletti, *il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana*, Rizzoli Larousse, Milano 2007.

WIV = *Wörterbuch der italienischen Verben-Dizionario dei verbi italiani*, a cura di P. Blumenthal e G. Rovere, con la collab. di M. Mayer, Acolada, Nürnberg 2023<sup>5</sup>. Ediz. a stampa: Klett, Stuttgart 1998 (<https://www.uni-heidelberg.de/wiv>).

---

<sup>31</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, cit., p. XVI.

